



CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. Reg. Ord. 237
N. Racc Decr. **383**

OGGETTO: prescrizioni e limitazioni in materia di traffico veicolare per esigenze di tutela ambientale – Provvedimento riassuntivo.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12 gennaio 2007;
- la propria Ordinanza n. 2 del 12 gennaio 2007;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 20 aprile 2011;
- la propria Ordinanza n. 136 del 30 giugno 2011;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 18 ottobre 2011.

Precisato che i suddetti provvedimenti contengono, tutti, prescrizioni e limitazioni in materia di circolazione veicolare, informate a esigenze di tutela ambientale in attuazione delle misure previste dal Piano di Azione della Qualità dell'Aria, redatto dalla Provincia di Vercelli e recepito a mezzo delle Deliberazioni e Ordinanze sopra richiamate;

Ritenuto utile ai fini di semplificazione amministrativa e compilativa riunire in un unico provvedimento: la presente ordinanza, tutte le limitazioni e prescrizioni comunali in materia di circolazione veicolare e relative alla tutela ambientale, fornendo ai cittadini e agli organi di polizia uno strumento riassuntivo per una più agevole consultazione e attività di controllo;

Precisato, altresì, che la presente ordinanza riassuntiva delle limitazioni e prescrizioni vigenti è conforme ai principi e agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con le Deliberazioni summenzionate e sostituisce le precedenti ordinanze sopra richiamate che vengono di conseguenza abrogate;

Visti gli artt. 5, 7 comma 1 lett. b) del C.d.S;

Visto l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. DIVIETI DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI APPARTENENTI, RELATIVAMENTE ALLE EMISSIONI INQUINANTI, ALLE CATEGORIE PRE EURO 2 (BENZINA) E PRE EURO 3 (DIESEL)

- 1.1. all'interno del centro abitato del Comune di Vercelli è vietata la circolazione dei veicoli pre Euro 2 alimentati a benzina e pre Euro 3 alimentati a diesel i giorni e gli orari indicati ai punti successivi;

- 1.2. dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie tra le **ore 9.30** e le **ore 12.00** e tra le **ore 14.00** e le **ore 16.30** è vietata la circolazione dei seguenti veicoli utilizzati per il trasporto privato:
 - 1.2.1. ciclomotori e motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 2;
 - 1.2.2. veicoli a benzina con omologazione pre Euro 2;
 - 1.2.3. veicoli a diesel con omologazione pre Euro 3;
- 1.3. dal lunedì al venerdì nella fascia oraria tra le **ore 14.00** e le **ore 17.00** è vietata la circolazione dei veicoli di cui ai punti 1.2.1., 1.2.2. e 1.2.3. immatricolati per il trasporto merci;
- 1.4. il divieto di circolazione non si applica con riferimento ai seguenti veicoli:
 - 1.4.1. veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
 - 1.4.2. veicoli iscritti nei registri delle auto storiche;
 - 1.4.3. veicoli alimentati a gpl o a metano (anche bifuel) con omologazioni precedenti all'Euro 2;
 - 1.4.4. veicoli con massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate;
 - 1.4.5. macchine agricole;
 - 1.4.6. macchine operatrici;
 - 1.4.7. autocaravan;
 - 1.4.8. veicoli utilizzati da imprese per interventi tecnico operativi o trasporti urgenti o di emergenza con fotocopia di certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti l'attività dell'azienda;
 - 1.4.9. veicoli operanti in ambito sanitario: veicoli di medici in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dell'Ordine; veicoli utilizzati da operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica;
 - 1.4.10. veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito sul percorso dal domicilio al luogo del funerale e ritorno;
 - 1.4.11. veicoli utilizzati per l'effettuazione di traslochi (semprechè aventi massa sino a 3,5 tonnellate perché, in quest'ultimo caso, già esclusi dalla normazione regionale) e per i quali siano state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico dagli uffici competenti;
 - 1.4.12. veicoli appartenenti agli istituti di vigilanza e trasporto valori;
 - 1.4.13. veicoli destinati al trasporto di cose, utilizzati dagli esercenti il commercio su area pubblica nei giorni di mercato o fiera, per il tragitto più breve, esclusivamente dal comune di residenza al comune sede di mercato o fiera e viceversa;
 - 1.4.14. veicoli destinati al trasporto di merci deperibili e medicinali (semprechè aventi massa sino a 3,5 tonnellate perché, in quest'ultimo caso, già esclusi dalla normazione regionale);
 - 1.4.15. veicoli utilizzati per i servizi di reperibilità, compresi quelli di manutenzione di impianti a servizio di imprese e delle residenze;
 - 1.4.16. veicoli utilizzati per forme di car pooling con almeno tre persone a bordo;
 - 1.4.17. motoveicoli impiegati dalle autoscuole vercellesi ai fini dello svolgimento delle prove di esame di guida per il rilascio della patente abilitante conduzione di motoveicoli. Deroga valida solo i giorni e gli orari di svolgimento degli esami;

- 1.4.18. veicoli in favore dei quali sia stato accordato dal Corpo Polizia Municipale formale permesso temporaneo in deroga. Tali permessi vengono rilasciati per comprovate e oggettive esigenze, ferme restando l'eccezionalità della contingenza e l'onere per il richiedente di adeguatamente documentare la siffatta necessità;
- 1.4.19. veicoli impiegati per raggiungere le officine autorizzate ai fini di effettuare la revisione e/o il controllo dei gas di scarico (bollino blu). Tale esigenza dovrà risultare da idonea documentazione.
- 1.5. sono fatte salve eventuali ulteriori restrizioni previste da provvedimenti regionali e/o provinciali successivi alla presente ordinanza.

2. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE

- 2.1. la verifica di dieci superamenti continuativi del livello massimo consentito per la concentrazione di polveri sottili comporta l'applicazione del regime di circolazione a targhe alterne **sino al 15 aprile 2012**.
- 2.2. il regime della circolazione a targhe alterne si estende anche ai ciclomotori.
- 2.3. i giorni di mercoledì circolano i veicoli aventi targa pari e quelli il cui numero finale di targa è lo 0 (zero). I giorni di giovedì circolano i veicoli con targa dispari.
- 2.4. il provvedimento di circolazione a targhe alterne, **che trova applicazione esclusivamente al verificarsi della contingenza di cui al punto 2.1.**, interessa l'intero territorio comunale, dalle **ore 09:00 alle ore 17:00**. I tratti relativi alle tangenziali esterne sono esclusi dalla circolazione a targhe alterne.
- 2.5. il regime delle targhe alterne non si applica alla circolazione dei seguenti veicoli:
 - 2.5.1. veicoli elettrici, ibridi, gpl, metano, Euro 5 e superiori;
 - 2.5.2. veicoli delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, autoambulanze e Protezione Civile;
 - 2.5.3. bus per trasporto di linea, taxi e noleggio con conducente, scuolabus;
 - 2.5.4. veicoli al servizio delle persone invalide muniti dell'apposito contrassegno;
 - 2.5.5. veicoli utilizzati per servizi di pubblica utilità e per riparazioni urgenti e indifferibili su impianti e reti tecnologiche. Rientrano in tali veicoli anche quelli in dotazione agli Enti pubblici, alle Poste Italiane per la consegna della corrispondenza, alle ASL, all'ARPA, all' A.T.En.A., a Telecom e alle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali, Statali con segni distintivi;
 - 2.5.6. veicoli in dotazione ad Amministrazioni pubbliche per il trasporto di Autorità;
 - 2.5.7. veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria per attività urgenti;
 - 2.5.8. veicoli utilizzati per la consegna di farmaci e per servizi assistenziali domiciliari con certificazione del datore di lavoro;
 - 2.5.9. veicoli utilizzati dagli istituti di vigilanza privati e per trasporto valori;
 - 2.5.10. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie salvavita (dialisi, ecc.);
 - 2.5.11. veicoli utilizzati per i trasporti funebri;
 - 2.5.12. veicoli utilizzati dai Sacerdoti e Ministri di Culto per le funzioni del proprio Ministero;

- 2.5.13. veicoli utilizzati dalle redazioni degli organi di stampa per l'attività istituzionale;
- 2.5.14. veicoli delle autoscuole utilizzati per l'esercitazione alla guida e/o relativi esami;
- 2.5.15. veicoli immatricolati per il trasporto merci utilizzati da corrieri per consegne urgenti;
- 2.5.16. veicoli utilizzati da lavoratori turnisti il cui turno di lavoro inizi o termini durante l'orario di divieto di circolazione e sia documentato da certificazione del datore di lavoro che deve essere esibita all'atto del controllo. La deroga vale esclusivamente per il percorso più breve casa / lavoro;
- 2.5.17. veicoli utilizzati per recarsi presso strutture sanitarie pubbliche e/o private al fine di sottoporsi ad accertamenti diagnostici, esami, visite prenotati e/o fissati precedentemente al giorno di applicazione del divieto di circolazione. In tali casi l'interessato si farà carico di produrre al Corpo Polizia Locale entro 48 ore dal controllo la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica o privata comprovante la circostanza;
- 2.5.18. veicoli utilizzati per essere sottoposti a vista di revisione già prenotata anteriormente al giorno di applicazione del divieto di circolazione;
- 2.5.19. veicoli utilizzati per il trasporto pasti presso mense di strutture pubbliche o private;

3. ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 30 KM/H ALL'INTERNO DELLA CERCHIA DEI VIALI

- 3.1. nelle strade comprese all'interno della cerchia dei viali è istituito il limite massimo di velocità di 30 Km/H sino al 15 aprile 2012.

4. BLOCCO FESTIVO DEL TRAFFICO

- 4.1. le domeniche: **6 novembre 2011; 4 dicembre 2011; 8 gennaio 2012; 5 febbraio 2012; 4 marzo 2012; 1° aprile 2012**, è istituito nelle strade interne alla cerchia dei viali il divieto di circolazione dei veicoli a motore dalle ore 10:00 alle ore 18:00.
- 4.2. le date indicate al punto 4.1 possono subire modificazioni in funzione delle condizioni meteorologiche.
- 4.3. il divieto non vale per i seguenti veicoli:
 - 4.3.1. Veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, Euro 5 e superiori;
 - 4.3.2. veicoli delle Forze Armate, delle Forze di Polizia Statali o Locali, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile;
 - 4.3.3. autoambulanze e veicoli di dotazione al servizio di Guardia Medica;
 - 4.3.4. veicoli di Amministrazioni pubbliche per servizi di istituto;
 - 4.3.5. bus urbani, taxi e veicoli di noleggio con conducente;
 - 4.3.6. veicoli al servizio delle persone invalide;
 - 4.3.7. veicoli utilizzati per indifferibili e urgenti riparazioni su impianti e reti tecnologiche;
 - 4.3.8. veicoli utilizzati per la consegna di farmaci;
 - 4.3.9. veicoli utilizzati per servizi assistenziali domiciliari con certificazione del datore di lavoro;

- 4.3.10. veicoli utilizzati per la consegna dei pasti presso mense di strutture pubbliche o private;
- 4.3.11. veicoli utilizzati dai Sacerdoti e dai Ministri di Culto per le funzioni del proprio Ministero;
- 4.3.12. veicoli utilizzati dalle redazioni degli organi di stampa per l'attività istituzionale;
- 4.3.13. veicoli utilizzati dai lavoratori turnisti il cui turno di lavoro inizi o termini durante l'orario del blocco del traffico e sia documentato da certificazione del datore di lavoro da esibirsi all'atto del controllo;
- 4.3.14. veicoli espressamente autorizzati dal Corpo Polizia Locale per soddisfare particolari contingenze debitamente motivate dagli interessati. Ai fini del conseguimento dell'eventuale permesso in deroga, l'interessato deve presentare domanda presso gli Uffici del Corpo di Polizia Locale anche con modalità informatiche, specificando le ragioni della richiesta della deroga almeno 48 ore prima. La presentazione della domanda non vale quale autorizzazione alla circolazione.

5. INAPPLICABILITA' DELLE MISURE DI CUI AI PUNTI 1 E 2 IN CASO DI SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

- 5.1. in caso di sciopero del trasporto pubblico locale non trovano applicazione le misure del divieto di circolazione per i veicoli pre Euro 2 e pre Euro 3 e il regime della circolazione a targhe alterne.

6. SANZIONI

- 6.1. la violazione delle limitazioni di cui al punto 1 della presente ordinanza: circolazione con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è punita, ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis C.d.S. , con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155,00 a Euro 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, anche con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- 6.2. la circolazione abusiva con veicoli con targa pari e/o zero il giovedì e con targa dispari il mercoledì è punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 C.d.S. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 318,00;
- 6.3. la circolazione veicolare abusiva durante il blocco festivo del traffico è punita ai sensi dell'art. 7 comma 13 C.d.S. con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80,00 a Euro 318,00;

7. ABROGAZIONI

- 7.1. sono abrogate le ordinanze n. 2 del 12 gennaio 2007 e n. 136 del 30 giugno 2011, sostituite dalla presente.

INCARICA

il Settore Strategie Territoriali Lavori Pubblici e Manutenzione ai fini della posa della prescritta segnaletica stradale;

MANDA

la presente Ordinanza al Settore Turismo, Sport Cultura e Tempo Libero per la pubblicazione presso il sito internet del Comune di Vercelli;

MANDA ALTRESI'

copia della presente Ordinanza agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. per i controlli di competenza;

AVVISA

chiunque ne abbia interesse che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte da proporsi entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto oppure, in alternativa all'anzidetto rimedio, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini (centoventi giorni dalla piena conoscenza) di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

AVVISA ALTRESI'

che contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso gerarchico, entro 60 giorni dalla avvenuta installazione dei segnali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., da notificarsi con raccomandata con avviso di ricevimento all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale - via Nomentana 2 - 00161 ROMA e al Comune di Vercelli, così come prescritto dall'art. 74 comma 1 del Regolamento di esecuzione ed Attuazione del C.d.S.

DISPONE

che il presente provvedimento venga reso noto al pubblico a mezzo delle forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto Comunale.

Vercelli, li 21 OTT. 2011



IL DIRIGENTE
Dr. Giorgio SPALLA